



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 luglio 2007
(OR. en)**

11617/07

**EUROPOL 86
JAI 378
CATS 87
ELARG 80**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania
alla convenzione che istituisce
un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione del 2005,

visto l'atto di adesione del 2005 (di seguito "atto di adesione"), in particolare l'articolo 3,
paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (di seguito "convenzione Europol") è stata firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1998.
- (2) Hanno integrato la convenzione Europol due protocolli firmati il 24 luglio 1996 e il 19 giugno 1997 ed entrati in vigore il 29 dicembre 1998 e il 1° luglio 1999¹, rispettivamente.
- (3) La convenzione Europol è stata poi modificata da altri tre protocolli firmati il 30 novembre 2000², il 28 novembre 2002³ e il 27 novembre 2003⁴. I protocolli del 30 novembre 2000 e del 28 novembre 2002 sono entrati in vigore il 29 marzo 2007, mentre il protocollo del 27 novembre 2003 è entrato in vigore il 18 aprile 2007.

¹ Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2); protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2).

² GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2.

³ GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2.

⁴ GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3.

- (4) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto di adesione e comprendenti la convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione Europol e i protocolli del 24 luglio 1996, del 19 giugno 1997, del 30 novembre 2000, del 28 novembre 2002 e del 27 novembre 2003 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

I testi della convenzione Europol e dei protocolli del 24 luglio 1996, 19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione Europol e dei detti protocolli.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Testo della convenzione Europol e dei protocolli del 24 luglio 1996,
19 giugno 1997, 30 novembre 2000, 28 novembre 2002 e 27 novembre 2003
in lingua bulgara e in lingua rumena.
